

Bologna, 14/12/2012

Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia (fino a 200.000 euro) diversi dai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ex art. 125, comma 10 Codice Contratti

Visti l'art. 125 Codice Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 2006), l'art. 341 Regolamento Contratti (DPR n. 207 del 2010) e l'art. 238 del Codice Contratti Pubblici, gli indirizzi e i criteri cui si dovranno uniformare gli uffici della società Finanziaria Bologna Metropolitana nella formulazione di proposte agli organi decisionali della società per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, diversi dai servizi di progettazione e altre attività tecniche attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono i seguenti.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato di acquisizione "in economia" di lavori, forniture e servizi (esclusi quelli attinenti all'ingegneria e all'architettura disciplinati da altro specifico regolamento) di importo non elevato, per i quali il ricorso alle procedure di gara potrebbe comportare oneri eccessivi ed un rallentamento delle attività, con dispendio di tempi e risorse.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività sottratte all'applicazione del Codice Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 219 codice contratti, per le quali la società opera in regime privatistico.
3. Il ricorso agli affidamenti in economia, sempre opportunamente motivato, si applica per lavori, forniture e servizi nei limiti di spesa di seguito indicati, e deve rispondere a criteri di economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione tra gli operatori economici.
4. La società può sempre avvalersi, ove ritenuto possibile ed opportuno, del mercato elettronico.

5. Secondo quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 200.000 €, IVA esclusa.
6. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di assoggettarla al presente regolamento.
7. Per gli acquisti ripetitivi e programmabili i limiti di importo di cui ai precedenti punti devono essere applicati all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio effettuate nell'arco temporale di un anno solare 1 gennaio/31 dicembre.
8. Il limite degli importi sarà automaticamente adeguato in relazione ai futuri diversi limiti fissati con il meccanismo di cui all'art. 248 Codice Contratti Pubblici.
9. Le procedure di acquisizione in economia sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 Codice Contratti Pubblici e dall'art 18 del D.L. 83/2012.
10. Ogni acquisizione deve essere registrata, se dovuto, al Sistema informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara-CIG. Tale codice dovrà essere riportato sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente in merito alla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 2

Oggetto e tipologia delle forniture di beni e di servizi

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 125, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, vengono individuate come segue le forniture di beni e servizi eseguibili in economia:
 - a. Forniture rese necessarie a seguito di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno di un operatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nei termini originari;
 - b. Nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto stesso;

- c. Quando si tratti di prorogare o ampliare un contratto in essere, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura del nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 100.000 €, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
- d. Forniture in caso di urgenza, determinata da eventi imprevedibili;
- e. Forniture per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- f. Forniture di beni mobili, arredi, utensili, macchine da ufficio, programmi informatici, apparecchiature, comprese quelle informatiche ed elettroniche, loro accessori e parti di ricambio;
- g. Forniture di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- h. Forniture di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio di attrezzature d'ufficio;
- i. Forniture di vestiario di servizio, cartellini identificativi, dispositivi individuali e aziendali di protezione per i dipendenti;
- j. Forniture di farmaci, supporti medicali e para medicali per il pronto soccorso da tenere in azienda;
- k. Forniture di buoni pasto, acqua minerale, caffè e altre bevande utilizzate in ambito aziendale;
- l. Forniture e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, illuminazione dei locali aziendali;
- m. Forniture di materiali e servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei locali aziendali;
- n. Forniture di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;
- o. Forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
- p. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, macchinari, mezzi e impianti;
- q. Servizi di trasporto per il proprio personale dipendente o per gli amministratori, compreso il contratto di noleggio di autovetture, l'acquisto di biglietti ferroviari e aerei;

- r. Servizi di trasporto postale o tramite corriere;
- s. Servizi di telecomunicazione;
- t. Servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- u. Servizi informatici e affini, di gestione e manutenzione di apparecchiature informatiche, di siti web istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, di aggiornamento software;
- v. Servizi di ricerca e sviluppo, comprese indagini, studi, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, redazione di piani economico-finanziari, stime immobiliari;
- w. Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di gara a mezzo stampa e acquisto dei relativi spazi;
- x. Servizi di copisteria, tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione;
- y. Servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza ad immobili e beni aziendali;
- z. Servizi di ricerca e reperimento di personale;
- aa. Servizi di formazione, svolgimento di corsi di aggiornamento e addestramento del personale;
- bb. Nolo, affitto o altra forma di uso contro corrispettivo di beni e attrezzature;
- cc. Servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- dd. Servizi di assistenza, consulenza e patrocinio legali, contabili, tributari e di amministrazione del personale.

Art 3

Tipologia di lavori

1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
 - a. Lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti di proprietà della società;
 - b. Lavori di conservazione, manutenzione, riparazione di opere o impianti, anche a rete a servizio della centrale elettrotermofrigorifera;

- c. Lavori di manutenzione e riparazione di opere e impianti condotti in locazione dalla società;
- d. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e. Lavori necessari per la compilazione di progetti.

Art. 4

Requisiti dei soggetti affidatari

1. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici e, a seconda del caso, dei requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economico e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e potranno essere verificati in qualsiasi momento su iniziativa della società.
3. Per gli operatori stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Sono ammessi ai procedimenti di scelta e di qualificazione i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Quali condizioni di partecipazione possono essere richiesti i seguenti elementi:
 - Capacità generale
 - a) Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 Codice Contratti Pubblici;
 - b) Iscrizione nel registro delle imprese per attività analoga a quella richiesta
 - Capacità economica
 - c) Ove sia richiesto motivatamente un fatturato minimo, fatturato triennale non inferiore alla metà del fatturato inerente al valore dell'appalto in caso di indagine di mercato; ove l'impresa abbia avviato l'attività da un periodo inferiore ai tre anni ovvero non possa presentare le referenze richieste per altra motivata ragione saranno valutati altri documenti equivalenti
 - Capacità tecnica

- d) Dimostrazione di aver svolto attività negli ultimi tre anni per i valori indicati dalla società, con indicazione degli importi, date, e dei destinatari
- e) Certificazione di qualificazione Soa o altro, ove normativamente prevista, con riferimento alla classe richiesta.

Art. 5

Scelta dell'affidatario per importi inferiori ai 40.000 euro

1. Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 €, il dirigente responsabile affida il lavoro, il servizio o la fornitura direttamente (art. 125 comma 8 Codice Contratti Pubblici per i lavori, art. 125 comma 11 Codice Contratti Pubblici per i servizi e forniture), previa motivazione sulle ragioni alla base della scelta, nel rispetto delle procedure interne autorizzative.
2. La motivazione può fare riferimento ai tempi di intervento, alle precedenti intervenute prestazioni che abbiano dato esito positivo, all'idoneità dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione della prestazione.
3. L'affidamento avviene previa verifica della sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti di capacità e idoneità tecnica ed economica eventualmente ritenuti necessari, anche tramite acquisizione di specifica dichiarazione resa dal soggetto interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 6

Scelta dell'affidatario per importi tra 40.000 e 200.000 €

1. Per gli importi tra 40.000 e 200.000 €, la scelta del contraente avviene invitando almeno 5 operatori economici, selezionati ai sensi dell'art. 125 comma 11 Codice Contratti Pubblici sulla base di indagini di mercato, ovvero all'interno di un elenco di operatori economici, se presente presso la società.
2. Qualora, per le forniture e i servizi di maggiore importo e frequenza, si stabilisca di formare un elenco di operatori economici, viene pubblicato uno specifico avviso di redazione dell'elenco nel sito internet della società, con indicazione dei requisiti per

essere ammessi all'elenco medesimo, per almeno 15 giorni, con termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pari almeno alla durata di pubblicazione.

L'elenco degli operatori, da aggiornarsi con frequenza almeno annuale, può essere suddiviso per diversi settori in base alle effettive e più frequenti esigenze della società. In caso di mancato aggiornamento continua ad avere efficacia l'elenco precedente.

3. Il bando e l'avviso di redazione dell'elenco indicano i requisiti morali, tecnici ed economici richiesti ai soggetti interessati per la presentazione delle manifestazioni di interesse secondo quanto stabilito al precedente art 4.
4. La scelta dei 5 operatori da invitare, sulla base dei nominativi emersi dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco operatori, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento sulla base dei criteri di professionalità, competenza e disponibilità temporale, risultanti da specifica relazione del dirigente competente.
5. Il rispetto del principio di rotazione comporta l'impossibilità di interpellare più di due volte consecutive il medesimo operatore per affidamenti di identico oggetto.

Art. 7

Contenuti e forma della lettera di invito

1. La lettera d'invito, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 334 Regolamento, per lavori, i servizi e forniture, contiene:
 - a. l'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA;
 - b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte;
 - e. il termine fissato per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio prescelto per l'affidamento;

- g. nel caso di adozione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i sub criteri di valutazione delle offerte, indicando punteggi e subpunteggi;
 - h. la misura delle penali, determinata in conformità alla normativa;
 - i. l'obbligo dell'offerente di assumere a proprio carico gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e retributivi a favore dei lavoratori, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - j. l'indicazione dei termini e modalità di pagamento e l'obbligo di osservare le prescrizioni di legge inerenti la loro tracciabilità;
 - k. i requisiti richiesti e la richiesta di rendere dichiarazione sul loro possesso.
2. La lettera d'invito deve altresì indicare se si tratta di un dialogo competitivo (art. 58 Codice Contratti Pubblici).
 3. Con riferimento alla sicurezza, la lettera di invito deve riportare:
 - a) l'obbligo del contraente di svolgere adeguata formazione preventiva in materia di sicurezza, con riferimento ai lavoratori impiegati presso le sedi della società Finanziaria Bologna Metropolitana;
 - b) l'obbligo di consegnare adeguato documento relativo alla valutazione rischi, in quanto richiesto dall'art. 26 tu sicurezza).
 4. La lettera di invito può essere inoltrata per posta raccomandata, posta elettronica certificata o anche via fax.
 5. Qualora le condizioni di esecuzione del contratto non possano essere ragionevolmente disciplinate in lettera di invito, sarà predisposto anche un foglio condizioni o un capitolato d'appalto da allegarsi alla lettera di invito.

Art. 8

Modalità di scelta del contraente

1. Le offerte e i preventivi devono pervenire con le modalità indicate in lettera di invito che ne garantiscono la segretezza.

2. Le buste contenenti le offerte sono aperte dal dirigente responsabile con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti della società. Delle operazioni viene redatto un verbale.
3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene costituita, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, un'apposita Commissione, costituita in maggioranza di persone esperte nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di norma scelta fra i dipendenti della società. In capo ai componenti della commissione non devono sussistere cause di incompatibilità o di astensione come previste dall'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici. Dei lavori della Commissione viene redatto specifico verbale da cui risulti l'iter logico seguito nella valutazione delle offerte.
4. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito con uno dei seguenti criteri:
 - a) In base al prezzo più basso;
 - b) In base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti in lettera di invito.
5. La seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa è pubblica. Nell'ipotesi di affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa si aprono e si riscontrano in seduta pubblica le offerte tecniche, mentre la loro valutazione ha luogo in una o più sedute riservate. L'apertura delle offerte economiche ha luogo in seduta pubblica.
6. In caso di affidamento diretto, per i contratti di importo inferiore ai 40.000 €, la verifica della congruità dei prezzi offerti è effettuato dal dirigente competente attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, eventualmente avvalendosi di cataloghi di beni e servizi, anche pubblicati sul mercato elettronico o degli enti pubblici soci.

Art. 9

Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità viene acquisito d'ufficio:

- a) Per l'eventuale verifica della dichiarazione sostitutiva al requisito di cui all'art.38, comma 1, lett. I) del Codice dei contratti;
 - b) Per l'affidamento dell'appalto e la stipula del contratto;
 - c) Per ogni singolo pagamento di prestazioni relative a servizi o forniture;
 - d) Per la verifica finale di buona esecuzione del contratto e per il pagamento del saldo finale.
2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari sulla base della normativa vigente, gli appaltatori e i subcontraenti, in adempimento della normativa vigente, devono:
- a. Utilizzare, per i movimenti finanziari relativi ad ogni singolo affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva;
 - b. Inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità citati;
 - c. Comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla società entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale;
 - d. Comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati trasmessi;
 - e. Dare immediata comunicazione alla società e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

Art. 10

Garanzie

1. Salvo specifiche ragioni in contrario, i soggetti invitati a gare informali per gli affidamenti in economia sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria.
2. Salvo specifiche ragioni in contrario, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva. Per gli affidamenti di importo superiore verrà richiesta la garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art 11

Forma dei contratti

1. Il contratto è stipulato con scrittura privata. Se di importo inferiore ai 40.000 € può essere stipulato anche attraverso lo scambio di lettere con cui la società dispone l'ordine di fornire beni o servizi; se di importo fino a 20.000 € il contratto può consistere anche in un ordine di fornitura.
2. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'affidatario.
3. In caso di urgenza si può procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio.
4. La stipula del contratto, con la sola eccezione dei contratti sotto ai 40.000 €, può avvenire solo decorso il termine (35 gg) di standstill di cui all'art. 11, comma 10 Codice Contratti Pubblici.

Art 12

Verifiche sull'esecuzione e pagamenti

1. Non possono essere previste od effettuate anticipazioni dei corrispettivi rispetto alle prestazioni. Tutti i pagamenti devono essere commisurati a prestazioni già svolte.
2. Il contratto deve prevedere che una tranche non inferiore al 10% del valore dell'appalto sia versata all'appaltatore solo all'esito della verifica di conformità, con la sola eccezione degli acquisti di uso corrente e di importo inferiore a 20.000 €.
3. Le attività oggetto di affidamento sono soggette a verifica di conformità (servizi e forniture) entro 20 giorni dall'avvenuta esecuzione, a cura del dirigente responsabile.
4. Il dirigente responsabile svolge la funzione del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 13

Norme generali per gli affidamenti in economia

1. L'affidamento è sottoposto alle norme in materia di sicurezza, con specifico riferimento alla redazione del DUVRI e dei Piani di sicurezza in materia di lavori, nei casi previsti dalla normativa.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio sui contratti pubblici AVCP, per gli affidamenti sopra ai 40.000 €, come previsti dai comunicati AVCP.
3. Resta fermo altresì l'obbligo di pubblicare l'esito degli affidamenti sul profilo di committente (art. 173 comma 2 regolamento contratti per i lavori; art. 331, comma 3 regolamento contratti per i servizi e forniture).
4. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente regolamento.
5. Il contratto deve prevedere la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
6. Restano ferme le norme previste dal codice contratti e dal regolamento contratti in materia di subappalto come pure le norme inerenti alla richiesta di CIG.
7. L'operatore incorso in grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova, è escluso dagli elenchi per due anni.
8. La mancata e non motivata presentazione di offerta in seguito ad invito comporta l'esclusione per almeno 3 mesi dalla possibilità di essere invitati.